

DEROGHE AL MODELLO MCA2 ADOTTATE PER I COMUNI TICINESI	
Racc.	Descrizione
R01	Il conto dei flussi dei mezzi liquidi non è considerato come un elemento del conto annuale, ma inserito nell'allegato.
R01	Le registrazioni dei flussi verso gli enti esterni, in particolare i consorzi sono effettuate, come finora, secondo il criterio dello statuto giuridico e non (come previsto dal complemento 16.2.2017 alla R01) secondo il criterio economico, reputato poco chiaro e di difficile implementazione.
R02	Delimitazione temporale degli investimenti solo per investimenti per conto di terzi (51 e 61, cfr. pure R05). Nel CI sono registrate solo uscite e entrate "di cassa".
R03	Oltre alle 4 cifre obbligatorie, come da piano dei conti allegato al Manuale MCA2, in taluni casi, sull'esempio di altri Cantoni, viene indicata come obbligatoria anche la 5a cifra, ovvero la prima dell'estensione (dopo il punto).
R04	Non si esige la suddivisione del leasing non attivato in parte di rimborso e in parte di interesse passivo.
R04	Nel definire costi e ricavi o uscite ed entrate straordinarie si rinuncia al criterio dell' importanza / significatività.
R05	Si rinuncia a definire un limite al di sotto del quale non effettuare una delimitazione.
R05	Per la contabilizzazione degli importi dovuti ai consorzi si può procedere come per MCA1 ovvero senza procedere a delimitazioni temporali ma registrando "di cassa". Il sistema scelto dev'essere mantenuto nel tempo.
R05	Principi di contabilizzazione alla chiusura dei conti: - Nel caso esista una fattura per prestazioni dell'anno che si chiude (indip. dalla data di emissione o ricezione) l'importo si registra nei debitori (101) o nei creditori (200); - Nel caso non esista una fattura, ma l'importo è conosciuto, lo si registra a RR (104/204); - Nel caso si effettui un valutazione, l'importo si registra come accantonamento a breve termine (205), riservata l'eccezione per i consorzi (vedi deroga precedente).
R06	Le rettifiche di accantonamenti e RR al momento del passaggio a MCA2, che andrebbero registrate su un conto 295 (rivalutazione BA), vengono registrate su un conto 296 come per le rettifiche dei BP.
R08	I Finanziamenti speciali sono tutti da considerare nel capitale dei terzi (non esistono FS del CP)
R08	La chiusura dei servizi gestiti utilizzando i Fondi del CP avviene per il tramite dei conti 3511/4511 (secondo la raccomandazione originale) in deroga alla regola che vorrebbe la chiusura "fuori bilancio" (cfr. complemento 15.12.2011 alla R08).
R12	Il limite di attivazione è proposto come limite potestativo (art. 10 cpv. 1 RGFCC). Non vi è quindi un obbligo di registrare nel CE le piccole spese di investimento, inferiori a tale limite (come vorrebbe la R10). Il comune ticinese potrà continuare ad attivare, come finora, anche investimenti di poco conto. Prestiti (54) e partecipazioni (55) vanno comunque sempre attivati.
R12	Se un BA non ha alcun costo oppure non è stato pagato alcun prezzo non viene attivato ma è comunque rilevato nella contabilità dei cespiti (secondo il Manuale MCA2 viene attivato al valore venale).
R12	Il conto "investimenti in corso" non viene utilizzato. Gli investimenti vengono subito attivati nel rispettivo conto di bilancio.
R15	In Ticino i seguenti gruppi non vengono utilizzati: 290 Impegni/anticipi verso FS 293 Prefinanziamenti 295 Riserve da rivalutazioni dei BA 298 Altro CP (R15).
R15	Ai comuni ticinesi non viene chiesto l'allegato "Stato del capitale proprio".
R17	La raccomandazione "Obiettivi e strumenti di politica finanziaria" non viene ripresa.
R18	Vengono scelti i seguenti indicatori di prima priorità (in grassetto quelle in più rispetto al Manuale MCA2): - Tasso d'indebitamento netto - Grado di autofinanziamento - Quota degli interessi - Debito pubblico I netto - Quota degli investimenti - Quota di capitale proprio
R20	La raccomandazione "Modello di legge sulle finanze comunali" non viene ripresa.
R21	La raccomandazione "Strumenti finanziari" non viene ripresa.